Titolo

Società sportive – partecipazioni societarie - art. 20-bis NOIF e art. 32, comma 5-bis, CGS – deposito della documentazione – termine di 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni – Attenuanti - Fattispecie

Descrizione

L'art. 20-*bis* delle NOIF, nell'attuale formulazione, non lascia alcun margine all'interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti e un predefinito quadro sanzionatorio che consegue anche per effetto del mancato rispetto della tempistica ivi indicata. Purtuttavia è consentito applicare le attenuanti ex artt. 12 e 13 del CGS anche in relazione alla circostanza che *"nell'ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori*" (Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, n. 56/2018).

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 43/CFA/2021-2022/D

Presidente

Torsello

Relatore

Garatti

Riferimenti normativi

art. 32, comma 5-bis, CGS; art. 20-bis NOIF;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0043 CFA del 17 dicembre 2021 (U.S. Pergolettese 1932-sig. Marinelli Massimiliano- sig.ra Micheli Anna Maria-sig. Fogliazza Cesare Angelo--Procura Federale)